

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
- N A P O L I -**

Ricorre il Sig. DE CHIARA Pietro, CF. DCH PTR 82H19 A024O nato ad Acerra (Napoli) il 19 Giugno 1982 e residente in Afragola alla Via Cinquevie n. 71, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandro Credentino, CF. CRDLSN77R06F839E - P.E.C. alessandrocredentino@avvocatinapoli.legalmail.it - Fax.081.6589889, con il quale elettivamente domicilia in Afragola (Napoli) alla via Sardegna n. 2 chiedendo di ricevere comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec indicato, CDN, per l'annullamento, previa sospensione di:

A) Ordinanza Sindacale n.3288 del 04/05/2023, notificata in pari data a mezzo pec al difensore, a firma del Sindaco del Comune di Caivano dott. Vincenzo Falco, con la quale gli è stata ingiunta la rimozione, previa presentazione di piano di smaltimento, di rifiuti speciali rinvenuti su un terreno di sua proprietà, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi;

B) Una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui, precipuamente, la ordinanza n. 3030 del 30 Giugno 2020 del Comune di Caivano.

FATTO

Il ricorrente, residente in Afragola (Na), è proprietario di un lotto di terreno sito nel Comune di Caivano ubicato in Contrada Padragone – località Cinquevie, distinto in catasto al **Foglio 24 particelle 70, 95 e 170.** Trattasi di terreno esclusivamente a destinazione agricola, lontano dal centro abitato e non servito da nessuna infrastruttura primaria.



Su questo terreno senza che alcuna responsabilità possa essere ascritta al ricorrente, atteso che lo stesso con ordinaria diligenza aveva provveduto a recintare con rete metallica il proprio fondo, **terzi ignoti** hanno sversato rifiuti speciali di ogni genere.

A seguito di incendio scoppiato sull'area *de qua*, la Polizia Locale di Caivano operava un sopralluogo e, in data 31/03/12, procedeva a redigere notizia di reato a carico di ignoti per i reati di illecita gestione dei rifiuti e getto di cose pericolose.

Ora l'amministrazione, sulla scorta dell'operato dei VV.UU. con precedente ordinanza n. 1900 prot. 13573 del 3 Agosto 2012, assumendo una inspiegabile responsabilità del ricorrente sul punto, gli ingiungeva la rimozione completa dei rifiuti presenti sulla propria particella, previa presentazione di un piano di smaltimento e conseguente bonifica dell'area.

Deve precisarsi, sin da questa sede, che il ricorrente, come detto residente in altro comune, solo a seguito di notifica della presente ordinanza, recatosi sul luogo, ha avuto contezza dell'intervenuto abbattimento della recinzione perimetrale da parte di ignoti e dello sversamento abusivo di rifiuti speciali di ogni genere. In data 31 Gennaio 2013 prot. 1954 del 14 Gennaio 2013 veniva notificata ulteriore ordinanza del Comune di Caivano integrativa della precedente con la quale veniva imposto un termine di giorni 30 per la rimozione dei rifiuti speciali e pericolosi (ordinanza in atti).

A seguito della ordinanza del 2012 il ricorrente sporgeva immediatamente rituale denuncia alla Legione Carabinieri di Afragola del 9/10/12, agli atti, per consentire alle Autorità di accertare i fatti, individuare e punire i

responsabili, non avendo colpe in merito allo sversamento dei rifiuti nei suoi terreni.

Con sentenza n. 901/2014 (reg. ric. 5408/2012) del 30 Gennaio 2014 l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, in accoglimento di un precedente ricorso, annullava l'atto impugnato per violazione delle disposizioni di cui all'art. 192 d.lgs 152/2016 in quanto non venivano dimostrati i presupposti di dolo o colpa grave necessari per l'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino in capo al proprietario precisando altresì che nel predetto atto non vi erano nemmeno dedotti in concreto i profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa grave, non essendo sufficiente un semplice culpa in Vigilando (sentenza in atti);

Inopinatamente, con nota n. 231 del 13 Febbraio 2014 a firma del Responsabile del Settore Ambientale del Comune di Caivano veniva comunicato al De Chiara Pietro l'avvio del procedimento sanzionatorio, previsto dal DPR n. 380/2001, finalizzato al ripristino delle condizioni igieniche cosanitarie dei fondi siti in Caivano identificati con foglio 24 particelle 70, 95 e 170 a tutela della pubblica e privata incolumità (in atti);

Con nota acquisita al Procollo del Comune di Caivano in data 5 Maggio 2014, il sig. De Chiara Pietro sottoponeva osservazioni difensive ai sensi della legge 241/1990 con le quali veniva costretto ad evidenziare, nonostante la costituzione in giudizio del Comune di Caivano, che la sentenza del Tar n. 901/2014 aveva annullato il provvedimento impugnato per mancanza di prova del dolo e della colpa grave, non essendo stati dimostrati dalla Amministrazione la sussistenza di dolo e colpa in capo al

De Chiara ovvero per carenza di motivazione del provvedimento impugnato (osservazioni in atti).

Successivamente, nonostante l'annullamento della ordinanza n. 1900 del 3 Agosto 2012, il Comune di Caivano in persona del Commissario notificava una ulteriore ordinanza n. 3030 del 2020 che ingiungeva la rimozione dei rifiuti, ritenuti speciali e pericolosi, ed in data 18 Dicembre 2022 il ricorrente riceveva la notifica della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 per la esecuzione dei lavori in danno del legittimo proprietario ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs n. 152/2006, comunicazione eseguita nell'ambito del procedimento penale a carico di De Chiara Pietro rif. Proc. Pen. N. 518591/2022 R.g.n.r. mod. 44 (in atti).

In data 12 Gennaio 2023 il ricorrente inviava nota al Comune di Caivano con invito e diffida a revocare il provvedimento di avvio del procedimento di esecuzione dei lavori in danno del proprietario e recupero delle somme anticipate, finalizzato all'avvio delle procedure ai sensi dell'art 192 comma 3 del Dlgs 152/2016, atteso che non vi era dolo e colpa del proprietario del terreno per i continui sversamenti di rifiuti da parte di terzi ignoti, rappresentando alla Amministrazione (pur se non era necessario atteso che lo stesso comune ha provveduto a dare delle sistemazioni abitative precarie e provvisorie a persona senza fissa dimora) che nella zona vi fosse nomadi, zingari e persone di nazionalità Rumena, ben noti anche alle Autorità competenti, che vivono accampati nelle campagne e terreni limitrofi- ma che, ciò nonostante, nulla fosse stato fatto in merito al controllo del

Territorio da parte della Amministrazione Comunale (nota del 13 gennaio 2023 in atti).

A riprova di quanto da sempre dedotto dal ricorrente, ovvero circa la responsabilità di terzi per lo sversamento di rifiuti nel proprio terreno, circostanza mai presa in considerazione dalla Amministrazione che si è invece ingiustamente ed illegittimamente da sempre rivolta con azioni legali nei confronti del proprietario del terreno, in data 24 Gennaio 2023, alle ore 15:44, il sig. De Chiara Pietro, assistito dallo scrivente difensore, dall'ing. Nunzio Sepe e dal geom. Raffaele Daniele, dipendente della Ambiente Italia s.r.l., nell'effettuare un sopralluogo sul terreno di proprietà del De Chiara Pietro sito in Caivano alla Contrada Padragone località Cinquevie sorprendevo due persone, di sesso maschile, di età circa 30-40 anni, presumibilmente di nazionalità rumena o comunque zingari che, nel mentre si trovavano sul muro di confine tra il terreno di proprietà del De Chiara Pietro ed altro terreno di proprietà alinea sul quale hanno costruito abitazioni provvisorie per vivere stabilmente, reggevano una lastra di materiale plastico, avvolta e legata a formare un cilindro largo circa 1,5 mt, che incuranti della presenza dei tecnici sul posto, provvedevano a lanciare detti rifiuti nel terreno di proprietà del De Chiara.

Nell'occasione il sig. De Chiara Pietro riprendeva la scena con il proprio telefono cellulare.

In data 22 Aprile 2023 il De Chiara Pietro sporgeva denuncia querela contro ignoti per denunciare gli ennesimi episodi di sversamento avvenuti in data 24 Gennaio 2023 allegando foto scattate in detta circostanza e

video ripreso con il telefono cellulare del ricorrente (documenti in atti del presente giudizio).

Con nota acquisita al protocollo n. 14028/2023 del 2 maggio 2023 (in atti) il Comune di Caivano annullava in sede di autotutela, ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 21-nonies della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., della propria nota n. prot. 0042045/2022 del 18/12/2022 sul falso presupposto “....della opportunità di procedere all'annullamento in autotutela della propria nota prot. n°0042045/2022 del 18/12/2022, in relazione all'erroneo riferimento alle procedure previste ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs n° 152/2006..”, falsa motivazione in quanto di fatto l'Amministrazione Comunale annullava il provvedimento essendosi resa conto sia della mancanza di dolo o colpa da parte del proprietario del terreno, quindi della totale assenza di responsabilità da parte del De Chiara, sia perché, in violazione delle disposizioni dell'art 192 comma 3 Dlgs n. 152/2006, l'Amministrazione - soggetti preposti al controllo - non ha mai provveduto ad eseguire accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati come prevede la norma richiamata.

In data 3 maggio 2023, a riscontro della nota di annullamento in autotutela richiamata, sig. De Chiara Pietro, facendo seguito a tutte le precedenti richieste, diffide e denunce, nonché alla sentenza TAR di annullamento di una precedente ordinanza di rimozione dei rifiuti, inoltrava al Comune di Caivano la comunicazione che di seguito si riporta...” *allego copia della ultima denuncia querela sporta presso la Procura di Napoli Nord per l'ennesimo episodio di svessamento di rifiuti, ad opera di persone di nazionalità Rumena e zingari*

che sono accampati nel terreno limitrofo a quello di proprietà del De Chiara Pietro, verificatosi in data 24 Gennaio 2023, documentato da foto e video che si allegano. Si diffida nuovamente tutti i destinatari in indirizzo, ciascuno per la rispettiva competenza, ad adottare gli opportuni provvedimenti, compreso lo sgombero delle predette aree limitrofe da persone che vivono stabilmente ed abusivamente nella zona, al fine di punire i responsabili e, soprattutto, di prevenire ed evitare il continuo sversamento da tempo denunciato. A tale ultimo proposito si diffida altresì il Comune di Caivano dall'adottare ulteriori provvedimenti in danno del De Chiara non essendo quest'ultimo responsabile, come documentato, nemmeno per negligenza o colpa, degli episodi di sversamento dei rifiuti stante la continua rimozione, ad opera di ignoti, delle recinzioni poste dall'assistito ai propri terreni..." (nota in atti)

Inopinatamente in data 4 maggio 2023 veniva emessa e notificata nuova ordinanza (che si impugna con il presente ricorso) con la quale si ingiungeva al ricorrente di ottemperare alle prescrizioni di cui alla ordinanza n. 3030 del 30 giugno 2020 ovvero di rimuovere i rifiuti speciali, previa presentazione di piano di rimozione con ditta specializzata (ordinanza in atti).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.7 E SEGG. DELLA L.7/8/90 N. 241 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA'-

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione della L.n.241/90.

La normativa richiamata nel disciplinare *ex novo* il procedimento amministrativo, ha consacrato la regola del contraddittorio affermando il principio, visto quale democratizzazione procedimentale tra soggetti privati e amministrazione procedente, che consente agli interessati di partecipare direttamente al procedimento.

La comunicazione dell'avvio del procedimento, infatti, primo atto per consentire tale partecipazione, prevista dall'art.7 L.n.241/90, come ha ritenuto più volte la giurisprudenza, non integra un obbligo di natura formale o meccanico, essendo preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una completa, meditata e razionale volontà dell'Amministrazione.

E' pacifico, pertanto, che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ex art.7 L.n.241/90 costituisce vizio di violazione di legge che rende illegittimo il provvedimento finale.

La norma pone, dunque, a carico dell'Amministrazione procedente un onere di comunicazione di avvio del procedimento, nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento finale, cui il procedimento stesso è funzionale, derogabile solo in presenza di "*particolari esigenze di celerità*".

Nel caso di specie le ragioni di urgenza, che in ogni caso si sarebbero dovute esplicitare nel provvedimento, non sono in alcun modo desumibili.

La mancanza di urgenza nell'adozione del provvedimento in esame imponeva all'amministrazione di adempiere all'obbligo di legge, cioè consentire la partecipazione della ricorrente al procedimento.

Ma anche laddove si volesse considerare l'urgenza dovuta alla necessità di tutelare la salute pubblica, l'amministrazione ha avuto tutto il tempo per poter adempiere all'obbligo di legge.

Ed invero, sia l'ordinanza n. 3030 del 2020 sia la ordinanza 3288 del 4 maggio 2023 oggi impugnata non sono state precedute da una comunicazione preventiva al ricorrente di avvio del procedimento amministrativo per dargli la possibilità di partecipare al procedimento.

Né trova applicazione l'art. 21 octies, 2° comma della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. 11.2.2005, n. 15, che assume la non rilevanza, ai fini dell'annullabilità del provvedimento, della violazione di norme sul procedimento, quando risulti che comunque il contenuto di tale atto non si sarebbe modificato per effetto della partecipazione degli interessati, in concreto non avvenuta.

Infatti, anche a voler considerare l'orientamento così detto "sostanzialistico" del Consiglio di Stato, in tema di obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento, comunque, nel caso di specie, vi era necessità di una preventiva comunicazione.

Infatti la presenza della norma di cui all'art., 21 octies, comma 2, della legge n. 241, non esenta la PA dall'obbligo di comunicazione laddove con la partecipazione del privato gli atti adottandi avrebbero potuto avere diverso contenuto dispositivo. (Cfr. per tutte Cons.Stato, VI Sez., n. 2763 del 16/05/06)

Nel caso di specie, il ricorrente, laddove avesse ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento, avrebbe senza dubbio fornito elementi utili in

relazione alla propria posizione, attraverso un utile apporto collaborativo volto a manifestare la propria estraneità all'illecito, con conseguente possibilità di evitare l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Invero in seguito all'annullamento della precedente ordinanza, avvenuto con sentenza n. 901/2014 del Tar Campania il ricorrente non riceveva alcuna comunicazione di avvio di un procedimento propedeutica alla emissione delle ordinanze n. 3030 del 2020 e 3288 del 4 maggio 2023 (l'unica comunicazione ricevuta è l'avvio del procedimento di esecuzione dei lavori in danno del proprietario di poi annullata perché il Comune di Caivano si rendeva conto di non aver mai eseguito verifiche in contraddittorio con il proprietario o responsabile).

Tanto chiarito appare evidente l'illegittimità dell'atto adottato.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.192 E DELL'ART.256 DEL D.LGS. 03/04/06 N.152 – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE -ECESSO DI POTERE – ILLOGICITA' MANIFESTA – ILLOGICITA'-

Il provvedimento impugnato anche nel merito è palesemente illegittimo.

L'art. 192 D.Lgs. n. 152/06, attualmente vigente, che ha riprodotto le disposizioni previste nell'art. 14 del D.Lgs. n. 22/97, dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti “è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione **sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo**”.

Invero, si tratta di una sanzione di carattere ripristinatorio collegata ad una figura peculiare di fatto illecito, in quanto conseguente alla violazione di una norma di tutela ambientale che impone al proprietario, e ai soggetti equiparati, di adoperarsi attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché non si realizzi, o comunque cessi, la dispersione di rifiuti nell'ambiente.

Come rilevato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2005 n. 935 non opera in tale ipotesi il principio della responsabilità aggravata ex art. 2051 cod.civ. "*Danno cagionato da cosa in custodia*", dovendosi piuttosto assumere a riferimento l'ordinario canone della diligenza media, che è alla base della nozione di colpa allorché questa sia indicata dalla legge in modo generico, senza ulteriori specificazioni.

Va, altresì, precisato che la chiara formulazione della citata norma non autorizza a ritenere che sussista una presunzione di colpa nei confronti dei soggetti ivi nominati; secondo la regola generale enucleata dall'art. 2697 c.c. l'onere della prova grava, infatti, sul soggetto che intenda far valere la responsabilità dell'illecito in questione.

Spetta, pertanto, all'Amministrazione dare adeguato conto della reale sussistenza della colpa in capo al soggetto che si assume corresponsabile dell'illecito, evidenziandone gli aspetti in tal senso significativi, anche in termini di comportamento omissivo specificamente e causalmente correlato, in funzione agevolatrice, alla condotta vietata.

La *ratio* della norma in parola è, infatti, quella di eliminare meri automatismi nell'individuazione della responsabilità dell'illecito *de quo*.

Sul punto, proprio la consolidata giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR, ha chiarito la bontà di siffatte argomentazioni, laddove, in numerose, identiche, fattispecie, accogliendo i ricorsi proposti, ha chiarito che ***“La sezione ritiene fondata la censura con cui il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97 in quanto non sarebbero dimostrati i profili di dolo o colpa necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull’area interessata.*”**

Infatti l’art. 192 d.lgs. n. 152/06, (attualmente vigente e che ha riprodotto le disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97) dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile.

Nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo al ricorrente, necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione

dei rifiuti fermo restando che, a tal fine, non è necessaria una generica “culpa in vigilando” (C.d.S. Sezione V, 8 marzo 2005, n. 935).

Per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento (con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori doglianze proposte) con conseguente annullamento dell'atto impugnato. (cfr ex multis, **TAR Campania, Napoli, Sez.V, 6938/07**).

Alla luce di tale chiaro principio e rapportandolo al caso di specie si rileva agevolmente che, *e contrario*, l'amministrazione, accertata la sola titolarità del fondo interessato dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti, ha, *sic et simpliciter*, ordinato il ripristino dello stato dei luoghi al proprietario, senza affatto accertare se v'era o meno corresponsabilità nell'illecito che era stato commesso.

Nel provvedimento impugnato, così come nel precedente provvedimento già annullato con sentenza n. 901/2014, infatti, non sono affatto dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo al ricorrente, ovviamente insussistenti, necessari per l'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti, né risulta a monte essere stata svolta una qualche indagine al riguardo.

Ciò appare evidente dal fatto che l'amministrazione ha ritenuto di essere legittimata a pretendere dal ricorrente il ripristino dello *status quo ante*, sol perché lo stesso è proprietario dei fondi interessati, senza invece minimamente preoccuparsi di accertare il necessario, imprescindibile elemento soggettivo del dolo o della colpa, come chiarito insussistente.

L'Amministrazione comunale ha, quindi, in modo del tutto apodittico, identificato nel proprietario il soggetto corresponsabile dell'illecito senza che la stesso abbia mai sversato alcunché sui propri fondi, ma, anzi, *e contrario*, essendosi lo stesso attivato, ponendo recinzioni al fondo, per ovviare a qualsivoglia abuso dello stesso da parte di terzi.

Ciò d'altra parte non risponde neppure ad alcuna logica utilitaristica, risultando ovvio che alcun proprietario, se anche avesse esigenza di sversare rifiuti, certamente non lo farebbe su suoli di sua proprietà, utilizzando, semmai, a parità di responsabilità, aree libere non proprie.

Si aggiunga inoltre, a conferma della evanescenza del *dictum* dell'ente, che resta assolutamente indeterminato come, pur a fronte della disponibilità giuridica e materiale dell'area, il ricorrente potesse intervenire per impedire l'abbandono indiscriminato di rifiuti, o comunque di quali specifici strumenti disponesse per impedirne la prosecuzione, atteso che nella specie trattasi di un fondo agricolo, **lontano dal centro urbano e dal luogo di residenza del ricorrente.**

Nulla a riguardo dall'atto impugnato si evince.

L'ordinanza, infatti, carente di qualsivoglia motivazione, non rileva alcun nesso causale tra la condotta del proprietario e l'abusiva immissione di rifiuti nell'ambiente, che, in assenza di ulteriori elementi, esclude in radice la stessa imputabilità dell'illecito al soggetto che poi è stato chiamato a risponderne.

D'altra parte che il ricorrente abbia agito con la massima diligenza si evince dalla dirimente circostanza che aveva ritualmente provveduto alla

recinzione dell'area proprio al fine di impedire lo sversamento di rifiuti.

Oltre questo adempimento non si comprende a quale ulteriore attività lo stesso fosse obbligato onde evitare l'evento accaduto e, soprattutto, l'insorgenza di una correlata responsabilità.

A quanto innanzi, a riprova della assenza di responsabilità da parte del ricorrente, si aggiunga che il procedimento penale n. 518591/2022 R.g.n.r. mod 44, pendente a carico del De Chiara Pietro presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord ed introdotto a seguito delle presunte violazioni – sanzioni di cui alla ordinanza impugnata, è stato archiviato confermando di fatto la assenza di responsabilità in capo al ricorrente (si allega certificazione rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord).

Tanto considerato appare, pertanto, evidente come l'amministrazione, agendo per mero automatismo, senza disporre alcuna istruttoria, abbia completamente disatteso il dettato normativo, rendendo illegittimi i provvedimenti adottati.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART . 192 DEL D.LGS.N.152/06 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITA' MANIFESTA –

I provvedimenti di diffida adottati dall'amministrazione resistente per la rimozione di rifiuti abbandonati da terzi ignoti sulle aree *de quibus*, sono palesemente illegittimi anche per altro e diverso profilo.

L'art.192 del D.Lgs.152/06 sancisce il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Al comma 3 il richiamato articolo testualmente dispone che “ *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.*

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

In tema di repressione di abbandoni indiscriminati di rifiuti vigono, pertanto, precise disposizioni per la loro stessa gestione, per la bonifica dei siti contaminati, nonché per la repressione degli illeciti.

L'impartita ordinanza alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di specie, non rispetta affatto le prescrizioni normative, atteso che è priva di qualsivoglia termine entro il quale le operazioni di bonifica debbano avvenire.

Il provvedimento si limita, infatti, ad impartire l'ordine di rimozione previa predisposizione di un programma di smaltimento, a dare comunicazione di inizio lavori al Comando di Polizia Locale, a dare comunicazione all'ARPAC ed, infine, a far pervenire all'Ente, entro cinque giorni dall'ultimazione degli interventi, una relazione tecnica conclusiva

asseverativa, senza però mai indicare la data entro la quale le dette operazioni debbono avvenire.

Mancando il termine entro cui provvedere l'iter sanzionatorio avviato dall'amministrazione è pacificamente illegittimo.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è assistito dal necessario *fumus*.

Il danno grave ed irreparabile che il ricorrente subisce è evidente se si considera che, per effetto di una procedura sanzionatoria illegittima e nonostante la sua estraneità all'illecito, lo stesso si vede imputata la rimozione dell'oggetto dello stesso, con enorme aggravio di spese.

Si chiede, pertanto, che Codesto Ecc.mo TAR, voglia sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, anche in attesa degli esiti del procedimento penale di cui alla denuncia querela prot. 2023/0183180 inviata dall'Avv. CREDITINO ALESSANDRO CRDLSN77R06F839E all'ufficio PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD in data 23/04/2023 ovvero, alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi sul punto e dei numerosi precedenti in tema voglia, nella sede cautelare, emettere decisione in forma semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.60 e 74 con C.p.A.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, ovvero per l'annullamento della ordinanza n. 3288 del 4 maggio 2023 e di tutti gli atti sottostanti, prodromici e consequenziali, e della domanda di sospensione.

Condanna al pagamento delle spese legali con attribuzione al difensore anticipatorio.

Si dichiara che in base al valore della controversia viene versato il contributo unificato di euro 650,00.

Conseguenze di legge.

Avv. Alessandro Credentino